

CONVENZIONE PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO LE STRUTTURE DELL'ASL 2 GALLURA

TRA

L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA 2 GALLURA (di seguito denominata ASL 2 Gallura), C.F.02891650901, in persona del Direttore Generale Ing. Antonio Irione, in qualità di legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Olbia, via Bazzoni Sircana n. 2 – 2A

E

L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI OLBIA ODV (di seguito denominata A.V.O. OLBIA ODV) C.F. 91033180901, iscritta al n. 1584 del RUNTS, con sede legale in via Bazzoni-Sircana, c/o l'Ospedale Giovanni Paolo II Olbia (SS), in persona del suo Presidente e rappresentante legale Luana Dedola, C.F. DDLLNU76H47L093Y, nata a Tempio Pausania, il 07/06/1976, residente in Golfo Aranci, via dei Mirti 38

PREMESSO CHE

- con il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) e dell'art. 56 della legge 6 giugno 2016, n. 106, e ss.mm.ii. lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore e la funzione sociale dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne ha favorito l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;
- la normativa vigente in materia, sopra richiamata, prevede che le ODV (organizzazioni di volontariato) e le APS (associazioni di promozione sociale) possano svolgere attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche, disciplinate mediante la stipula di apposite convenzioni atte a regolare e migliorare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni di tipo solidaristico, oggetto dell'attività di volontariato;
- l'Associazione A.V.O. OLBIA ODV è iscritta al n. 1584 nella Sezione "ODV" del RUNTS, e dispone del personale necessario e adeguato per lo svolgimento della collaborazione qui regolamentata;
- il Decreto Ministeriale 23 maggio 2022, n. 77, art. 5, definisce la "Casa della Comunità" (CdC) il luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria a valenza sanitaria e individua nella stessa il modello organizzativo dell'assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento;
- tra gli obiettivi delle CdC vi è quello di garantire la partecipazione della comunità locale, anche attraverso il diretto coinvolgimento delle Associazioni di cittadini e Volontariato;
- per le finalità sopra esposte, l'ASL 2 Gallura, riconoscendo il valore dell'opera di volontariato rivolta al sostegno di chi si trova in una condizione di particolare fragilità a causa della malattia, intende regolamentare l'attività dell'Associazione presso l'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, nonché presso la Casa di Comunità di Olbia sita in viale Aldo Moro nella struttura sanitaria San Giovanni di Dio, rinnovando la presente convenzione, secondo i principi e le finalità di cui al vigente "*Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato nelle Strutture dell'Azienda Tutela Salute (ATS Sardegna)*", approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 705 del 20.09.2021 e recepito dall'ASL 2 Gallura con Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 15/04/2022.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

L'ASL 2 Gallura volendo garantire nell'ambito delle proprie strutture attività di volontariato complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con l'Associazione A.V.O. OLBIA ODV la presente convenzione che disciplina l'oggetto della collaborazione, secondo quanto meglio specificato nel "*Progetto delle Attività*" allegato e le modalità di svolgimento della stessa, come meglio specificato nel successivo art. 2

Art. 2 - Modalità

L'Associazione assicurerà una presenza amichevole accanto ai malati, alle persone fragili e sofferenti e agli utenti delle strutture ASL Gallura offrendo loro calore umano, dialogo, sostegno contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Si impegna a prestare sostegno umano agli utenti di ASL 2 Gallura ed a svolgere eventuale attività di supporto all'accoglienza, al collegamento tra persona assistita e famiglia e a collaborare con il personale ospedaliero e territoriale per attività socializzanti, culturali e ludiche, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento citato, recepito da questa Azienda con Deliberazione n. 87 del 15/04/2022, delle disposizioni ivi richiamate e di quelle successive che dovessero intervenire.

L'azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con le attività del personale sanitario e di assistenza sociale e non potrà mai configurarsi come supplenza delle stesse.

Art. 3 – Luogo di Svolgimento

Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte nelle Unità Operative dell'Ospedale Giovanni Paolo II e presso la Casa della Comunità di Olbia, sita in viale Aldo Moro presso la struttura sanitaria San Giovanni di Dio.

In coerenza con il D.M. 77/2022 (Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale), l'Associazione estende la propria azione alle strutture cui è demandata l'assistenza di prossimità per favorire l'accoglienza, l'orientamento e l'umanizzazione delle cure anche nel contesto territoriale.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'Associazione AVO OLBIA ODV si impegnano a svolgere le attività nel rispetto delle disposizioni organizzative e funzionali della struttura ospitante, garantendo adeguati standard qualitativi ed il coordinamento con il personale dell'ASL 2 Gallura. Saranno disponibili a partecipare alle riunioni eventualmente organizzate dalle Unità Operative del Presidio e/o dagli Ambulatori della CdC con il personale ivi presente, per condividere gli obiettivi della Struttura e programmare/valutare le azioni che li vedono coinvolti, concordando le modalità atte ad un miglior coordinamento delle attività dedicate al benessere del paziente.

In particolare, la collaborazione ad attività socializzanti avverrà sotto la vigilanza del personale dell'Unità Operativa e la responsabilità del Direttore e/o Coordinatore della struttura interessata.

Art. 4 – Impegno dell'Associazione

L'Associazione si impegna a rispettare integralmente quanto previsto dal "*Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'ATS Sardegna*", recepito dall'Asl 2 Gallura con Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 15/04/2022.

L'Associazione si obbliga a svolgere le proprie mansioni in conformità a quanto previsto nell'allegato 3 denominato "*Progetto delle Attività*" e si impegna inoltre a:

- individuare un proprio referente /delegato incaricato di mantenere i rapporti con l'Ente, con la Direzione Medica, con la Direzione del Distretto di Olbia, nonché con la casa della comunità di riferimento o propri delegati;
- formare adeguatamente i volontari e collaborare gratuitamente ad eventuali attività formative destinate al personale sanitario delle strutture ASL 2 Gallura, presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-sanitario;
- fornire alla Struttura dove viene svolta l'attività di volontariato e alla macrostruttura di riferimento l'elenco nominativo dei propri Volontari impegnati nelle attività, oggetto della presente convenzione, e a munirli di appositi tesserini di riconoscimento, da tenere a vista, contenenti la denominazione dell'Organizzazione, il numero identificativo, la fotografia e le generalità del volontario con la dicitura "volontario".

Art. 5 - Impegno della ASL 2 Gallura

L'ASL 2 Gallura si impegna ad ottemperare a quanto previsto dal Regolamento citato, con particolare riferimento a quanto stabilito all'art. 15 "*Impegni dell'Azienda*". Si impegna inoltre affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di miglior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari ed operatori dell'Azienda, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale e della privacy, secondo quanto meglio specificato nell'art. 14 del regolamento "*Disposizione in materia di dati personali*".

Art. 6 - Copertura assicurativa

L'Associazione stipulerà idonea polizza assicurativa per garantire i suoi volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'onere della copertura sarà a carico della ASL 2 Gallura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, che provvederà a rimborsare il premio anticipato dall'Associazione, nei limiti della quota parte, che non sia stata oggetto di rimborso analogo da parte della Regione o di altro Ente Pubblico.

Al fine di consentire l'ingresso dei volontari nelle Strutture Aziendali l'Associazione dovrà trasmettere copia delle polizze assicurative, così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 – Accesso alle Unità Operative del Presidio – Ambulatori della CdC

L'accesso dei volontari alle Unità Operative del P.O. Giovanni Paolo II e agli ambulatori della Casa di Comunità di Olbia (orario e modalità) sarà concordato ed autorizzato dal Direttore della Struttura di riferimento e/o dal Responsabile della CdC, così pure le eventuali variazioni.

I volontari dovranno attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione e del "*Progetto delle Attività*" allegato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento citato.

Essi dovranno altresì uniformarsi alle norme e regolamenti vigenti all'interno delle strutture frequentate. Sono inoltre tenuti alla massima riservatezza su tutto ciò cui vengono a conoscenza per ragione del proprio servizio.

I volontari dovranno indossare indumenti funzionali e consoni all'attività da svolgere (camice in ambiente ospedaliero o struttura territoriale che lo richiede sempre in ordine e pulito), con il tesserino di riconoscimento ben visibile e curare l'igiene personale ed in particolare il lavaggio delle mani.

Potrà essere consentito l'accesso delle autovetture dell'Associazione e/o dei volontari presso le Strutture della ASL2 Gallura, previ accordi specifici con la Direzione della Struttura di riferimento.

Art. 8 - Sicurezza

La tutela dei volontari ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, relativamente ai rischi propri dell'attività che i medesimi andranno a svolgere, è garantita dall'Associazione che si impegna ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute del volontario ai fini dell'espletamento dell'attività stessa.

L'ASL 2 Gallura nella persona del Responsabile/Direttore della Struttura interessata, è tenuta a fornire al volontario informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgano nell'ambito della Struttura medesima.

Si allega alla presente Convenzione, per farne parte integrante, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), sottoscritto dal Legale rappresentante dell'Associazione.

Art. 9 – Trattamento dati

Con il presente atto, il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali e di privacy n. 2016/679 e del decreto legislativo n.196/2003, come modificato dal decreto legislativo n.101/2018 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. Tutti i dati e le informazioni di cui gli operatori entreranno in possesso in ragione della presente convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

L'Associazione, nella persona del legale rappresentante p.t. è designata quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione.

I volontari devono essere nominati "incaricati" al fine del trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - Regolamento Europeo 2016/679 - D.lgs. 101 del 10/08/2018 e ss.mm.ii., e della regolamentazione aziendale.

L'Associazione dovrà impegnarsi alla corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, con ogni relativa assunzione di diretta responsabilità per eventuali danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati imputabile ai suoi associati.

Art. 10 – Durata e recesso

La presente convenzione avrà durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima. Il rinnovo tacito non è consentito.

La Convenzione potrà essere rinnovata solamente su espressa richiesta scritta dell'Associazione secondo le modalità e procedure di cui all'art. 5 del vigente Regolamento.

La Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze, previo accordo scritto tra le parti.

Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo avviso di mesi 3, notificato tra le parti trasmesso a mezzo pec ai seguenti domicili digitali:

per ASL 2 Gallura: protocollo@pec.aslgallura.it

per l'AVO Olbia: avoolbia@pec.it

Nel caso di eventuale cancellazione o revoca dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il rappresentante dell'Associazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda; in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

Art. 11 - Registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo settore.

Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del Codice del Terzo settore (art. 89, comma 18).

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'Art. 5 del DPR n. 131/1986.

Art. 12 – Foro competente

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Tempio Pausania

Art 13 - Documenti allegati

Si allegano alla presente convenzione, per farne parte integrante:

1. Regolamento per la "*Disciplina delle attività di Volontariato nelle strutture dell'Azienda Salute*" per presa visione dal legale rappresentante dell'Ente;
2. Documento Unico di Valutazione del Rischio (DUVRI) sottoscritto dall'AVO OLBIA;
3. Progetto delle Attività oggetto della Collaborazione tra AVO e ASL 2 Gallura;
4. Mod. A Istanza rinnovo convenzione;
5. Curriculum AVO Olbia ODV.

Letto, Approvato e sottoscritto

AZIENDA SOCIO-SANITARIA N. 2
GALLURA

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Irione

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
OLBIA ODV

La Presidente

Luana Dedola

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.